

Trasformazione da part-time a full-time e diritto di precedenza

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 275 del 12 Gennaio 2016, ha precisato che la nozione di carichi familiari, quale criterio per la determinazione della graduatoria per il diritto al tempo pieno, comprende le condizioni patrimoniali del nucleo e, quindi, va preferito chi ha più bisogno di incrementare il suo reddito e tale stato va valutato in base alla concreta condizione del singolo richiedente.

.....

Secondo la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ai fini della formazione delle graduatorie per il passaggio dal lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno, per dare precedenza ai lavoratori con maggiori carichi familiari si deve avere riguardo per quelli con le condizioni patrimoniali più svantaggiose e non per quelli con un maggior numero di figli.

Il fatto

Il caso trae origine dal ricorso al Tribunale di primo grado da parte di una dipendente di una società, la quale esprimeva di aver richiesto la trasformazione del suo rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, esprimendo la sua preferenza per la sede di lavoro. Deduceva infatti che per prassi aziendale le residenze di servizio vacanti venivano assegnate ai dipendenti full-time sulla base dell'anzianità di servizio.

La lavoratrice tuttavia non veniva inserita in un posto utile in graduatoria poiché, sulla base dei carichi di famiglia (di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 25.2.2000 n.61), veniva preferito altro dipendente. La trasformazione, pertanto, avveniva solo quasi un anno dopo e il ritardo nella trasformazione del contratto aveva comportato una minore anzianità di servizio utile, che le aveva impedito di ottenere la sede richiesta.

La dipendente sosteneva di avere un maggior carico familiare rispetto al collega preferito e chiedeva che venisse dichiarato il suo diritto al full-time dalla data della sua richiesta ed il suo diritto alla sede prescelta dalla data della trasformazione effettivamente avvenuta, il pagamento della trasferta dalla medesima data ed, infine, il risarcimento del danno per la maggiore gravosità del lavoro provocata dall'esigenza di raggiungere le diverse sedi nel frattempo assegnate.

Il tribunale respingeva le domande e la lavoratrice proponeva appello avverso tale sentenza, censurandola per aver fondato la decisione su di una errata definizione dei cd. carichi di famiglia.

La Corte d'appello in parziale accoglimento dei gravame accertava il diritto della lavoratrice alla trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno dalla richiesta e condannava la società al pagamento, a titolo di indennità di trasferta, di una determina somma.

La società proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza , lamentando che , l'art. 3, comma 11, del C.C.N.L. di categoria rinviava, per la individuazione dei criteri di precedenza ai fini della trasformazione dei rapporto da part-time a full-time , all'art. 5, comma 2 sopra richiamato, che, nel testo vigente all'epoca dei fatti, stabiliva che: "in caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site entro 100 Km dall'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione ... A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari ...".

L'azienda lamentava inoltre che la corte di merito, aderendo alla tesi sostenuta dalla lavoratrice, aveva ritenuto che per "carichi familiari" dovessero intendersi i carichi fiscali, dal momento che la ratio della norma doveva essere quella di "preferire chi ha più bisogno di incrementare il suo reddito e tale stato di bisogno non può essere valutato se non sulla concreta condizione dei singolo richiedente", avuto riguardo al maggior impegno economico che derivi dalla combinazione di più elementi ed in particolare dal numero delle persone a carico e dal reddito dei lavoratore gravato.

La società ricorrente, invece, intendeva che l'espressione della norma non poteva che rinviare al numero dei familiari a carico e non già ad altri criteri, quali quelli previsti dalla disciplina fiscale per la quale è familiare a carico qualunque membro della famiglia per il quale sussista il diritto a detrazioni fiscali e , nel contempo, formulava il quesito di diritto: "se la nozione di maggiori carichi familiari, contenuta nell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 61\2000, debba essere intesa nel senso letterale, atecnico e civilista del termine ovvero nel senso, non ,risultante dalla lettera della norma e non conforme ad una interpretazione sistematica della stessa, di maggiori detrazioni fiscali".

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

La Corte Suprema innanzitutto, ricordava come la norma invocata prevedesse come criterio per il diritto di precedenza nell'assunzione full-time (e nella relativa trasformazione del rapporto) quello dei "maggiori carichi familiari".

L'interpretazione fornita dalla Corte di merito, proseguivano quindi i Giudici, secondo cui a tale fine occorre far riferimento alla nozione, evincibile dalla disciplina fiscale, sia del numero dei figli, sia della situazione patrimoniale della famiglia, risultava corretta ed esente da vizi logici. Ed invero il concetto di maggiori carichi familiari, per i fini che nella fattispecie interessavano ed all'interno di una disciplina diretta alla maggior tutela dei lavoratori, non poteva basarsi (giusta la disciplina mutuabile dal sistema fiscale che fa riferimento anche al reddito complessivo del nucleo familiare, art. 17 D.P.R. n. 917\1986) unicamente ed astrattamente sul numero dei figli, indipendentemente dal carico economico che ciò comporta e dunque dalle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare, bensì con riferimento anche a quest'ultimo.

Da ciò, a parere dei Giudici Supremi, se ne deduceva che, pacificamente quanto alla lavoratrice, comportava il suo diritto ad essere preferita nella trasformazione del rapporto da part-time a full-time, come evincibile da quanto esposto dalla stessa società: "ai fini della composizione della graduatoria per la trasformazione del rapporto, la resistente (società) ... ha preso in considerazione solo il numero di familiari a carico di ciascun lavoratore e non gli importi delle relative detrazioni fiscali". In sostanza la norma in questione (5, comma 2, DLgs. n. 61\2000) è diretta a tutelare la situazione reddituale deteriorata del lavoratore part-time, per il maggior aggravio derivante sia dal numero dei familiari a carico, sia dal relativo onere economico",

Concludendo, la Corte ricordava in aggiunta anche la propria precedente giurisprudenza per la quale in tal senso, sia pur con riferimento ad analoga disposizione contenuta nell'art. 5 della L. n.223\1991, aveva ritenuto che "l'espressione adoperata dal legislatore intende individuare i soggetti 'a carico' del lavoratore stesso e non già (solo) quelli che fanno parte del nucleo familiare".

Da tutto quanto esposto, ne conseguiva il rigetto del ricorso.

In definitiva

Se l'azienda intende trasformare il rapporto di lavoro da *full-time* (tempo pieno) a *part-time* (tempo parziale), deve dare priorità ai lavoratori con un carico di famiglia maggiore, laddove però, quando si fa riferimento ai "carichi familiari" per fissare una graduatoria, non si deve guardare unicamente al numero dei componenti il nucleo ma anche alla situazione patrimoniale complessiva.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

In altre parole ai fini della graduatoria per la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno va preferito chi ha più bisogno di incrementare il suo reddito e tale stato va valutato in base alla concreta condizione del singolo richiedente e non in base al tenore letterale della nozione di carichi familiari.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)